

Mancata esibizione del documento d'identità: quale reato è configurabile?

(Cass. Pen., sez. I, sent. 15 novembre 2019 – 20 gennaio 2020, n. 2021)

La condotta che si sostanzia esclusivamente nell'omessa esibizione del documento di identità, richiesto dagli agenti ai fini della identificazione formale, integra - ove ne ricorrano le altre condizioni legali - gli estremi del reato di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed all'art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall'art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

Dott. CAPPUCCIO Daniele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/05/2018 del TRIBUNALE di PAOLA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CAPPUCCIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.

PEDICINI ETTORE, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con

rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2018 il Tribunale di Paola ha dichiarato C.A. colpevole del reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 200 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. C.A. è stato tratto a giudizio e condannato perchè, fermato per un controllo, in orario notturno, dai Carabinieri di Paola, si è dileguato, insieme alla persona con la quale si accompagnava, così sottraendosi alla consegna dei documenti ed all'identificazione.

La responsabilità di C. è stata ritenuta sulla scorta della deposizione del teste S.F., che ha detto di averlo riconosciuto, perchè da molti anni in servizio presso la Stazione di Carabinieri di Paola, ed ha escluso di avere confuso l'odierno imputato con il gemello A. (il quale, peraltro, in quel periodo ed a quell'orario, non avrebbe potuto trovarsi fuori dalla propria abitazione, in quanto sottoposto a misura cautelare), dal quale lo distinguono il diverso taglio di capelli ed un tatuaggio.

3. C.A. propone, con il ministero dell'avv. Giuseppe Bruno, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la decisione sul solo apporto del teste S., il quale ben difficilmente avrebbe potuto scorgere, nel buio della notte, i tratti che distinguono l'imputato dal fratello, la cui presenza in casa non è stata, peraltro, positivamente verificata.

Aggiunge, in diritto, che la pregressa conoscenza dell'identità del soggetto datosi alla fuga rende, in concreto, la condotta inoffensiva, e che l'omessa esibizione di documento d'identità, contestata a C., è contegno che non integra; di per sè, la contravvenzione ex art. 651 c.p., che presuppone il più generale rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di Paola preso le mosse, nella determinazione della sanzione, da una pena base superiore al massimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso poggia su argomentazioni che, infondate nella parte in cui invocano una rilettura del quadro probatorio inammissibile nella sede di legittimità ed adombrano la carenza

di offensività della condotta contestata, si palesano, invece, condivisibili laddove contestano la correttezza della relativa qualificazione giuridica.

2. La sentenza impugnata appare, invero, aderente al dato probatorio e scevra da vizi logici nel riconoscere piena attitudine probatoria al contributo del teste S. in ordine all'identificazione nell'odierno ricorrente, anziché nel gemello A., di uno dei due giovani che, alla richiesta di esibizione dei documenti di identità, si allontanarono velocemente, senza rispondere, e fecero perdere le loro tracce.

3. D'altro canto, pertinente è, in diritto, il richiamo - a fronte dell'obiezione vertente sull'aver i militari, di fatto, identificato C. grazie alla pregressa conoscenza - all'indirizzo ermeneutico secondo cui, posto che l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 651 c.p. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, deve ritenersi irrilevante, in considerazione della sua natura di reato istantaneo, che le indicazioni sull'identità personale vengano fornite successivamente o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione (Sez. 1, Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, De Michele, Rv. 262644; Sez. 6, n. 34689 del 3/7/2007, Tedesco, Rv. 237606; Sez. 6, n. 9337 del 28/6/1995, Masiero, Rv. 202978).

4. Per quanto concerne la sussunzione della condotta nell'ambito applicativo dell'art. 651 c.p., va detto che la sentenza impugnata chiarisce come l'attività dell'imputato si sia sostanziata esclusivamente nell'omessa esibizione del documento di identità, richiesto dagli agenti ai fini della identificazione formale, comportamento che integra, per giurisprudenza costante (Sez. 6, Sentenza n. 14211 del 12/03/2009, Trovato, Rv. 243317; sul punto, cfr. anche Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 6864 del 03/05/1993, Scaduto, Rv. 195412), - ove ne ricorrano le altre condizioni legali - gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed all'art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall'art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Atteso, allora, che C. venne sollecitato ad esibire un documento identificativo, e non anche a declinare le proprie generalità, ciò che egli avrebbe potuto fare anche senza disporre del documento, deve ritenersi, sulla base degli elementi di fatto richiamati, che egli non pose in essere la condotta tipica della fattispecie incriminatrice contestatagli.

5. La circostanza da ultimo dedotta impone, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020.